



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n .

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta attraverso i siti internet www.italinsurance.it e italinsurance.it

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

-
- a) *omissis* , l'IVASS ha ricevuto una segnalazione riguardo la presunta attività assicurativa abusiva svolta attraverso il sito *internet* *italinsurance.it*;
- b) il sopracitato dominio fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e in *home page* riporta il numero di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) *omissis* , corrispondente a quello dell'intermediario *omissis* ; il sito riporta inoltre i riferimenti e il numero di partita IVA *omissis* società iscritta nel RUI con n. *omissis* e inoperativa *dal omissis*;
- c) il sito *internet* *italinsurance.it* è risultato incluso nella lista dei domini *internet* appartenenti ai soggetti iscritti nel RUI, pubblicata sul sito dell'IVASS, per effetto delle richieste formulate il *omissis* , dalla società *omissis* , prima che divenisse inoperativa;
- d) con nota *omissis*, l'IVASS ha trasmesso a *omissis* , intermediario iscritto nel RUI con n. *omissis*, e a *omissis* all'indirizzo di posta elettronica certificata *omissis* richiesta di riconoscimento o disconoscimento del dominio *italinsurance.it*, assegnando il termine di 3 (tre) giorni per il riscontro;
- e) nella data *omissis*, l'Istituto ha ricevuto dal suddetto indirizzo PEC *omissis*;
- f) a seguito della suddetta comunicazione il sito è stato rimosso dal RUI e conseguentemente dalla lista dei siti degli intermediari pubblicata sul sito dell'IVASS;

- g) a seguito di consultazione del portale *whois.domaintools.com* si è rilevato che il sito è stato registrato in *internet* il 13/03/2025, quindi in data successiva a quella nella quale *omissis* è divenuta inoperativa (*omissis*); è stata inoltre individuata in Tucows.com la società che ha fornito il dominio *internet* (*Registrar*), mentre la persona che lo ha registrato (*Registrant*) è risultata *omissis* , indirizzo che coincide con la sede della società in liquidazione;
- h) *omissis* , l'IVASS ha richiesto di informazioni agli indirizzi di posta elettronica *omissis* e *omissis* presenti nella *home page* del sito oggetto di indagine, assegnando 3 (tre) giorni per ricevere una risposta a cui, nel termine indicato, non ha fatto seguito alcun riscontro;
- i) con nota *omissis* l'IVASS ha chiesto al *Registrar* informazioni sul sito e sul suo titolare e di rispondere entro il termine di 3 (tre) giorni;
- j) in data *omissis* , il *Registrar* ha trasmesso all'IVASS due distinte risposte automatiche attraverso le quali non è stato, tuttavia, possibile acquisire le informazioni richieste;
- k) il sito *internet* *italinsurance.it* non è riconducibile ad alcun soggetto iscritto nel RUI, è accessibile in *internet* anche antepoendo al nome a dominio l'acronimo *www.* e alla data odierna è ancora attivo.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che i siti *internet* *www.italinsurance.it* e *italinsurance.it* non sono riconducibili ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non sono legittimati alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite i siti internet www.italinsurance.it e italinsurance.it.

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Firmato digitalmente da
RICCARDO CESARI